

Commissioni 8^a e 13^a riunite

21 maggio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)

FASCICOLO RIFORMULAZIONI

21 maggio 2019 - ore 14

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.119 (testo 2)

ROMEO, BRIZIARELLI, PERGREFFI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato

o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

2) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

"*c*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;

c-bis) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;"

3) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8."».

1.197 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"*c*) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

b) *sostituire il numero 7) con il seguente*: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.699 (testo 3)

PIROVANO, TESEI, ZULIANI, FREGOLENT, PERGREFFI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 agosto 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

3-*ter*. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3-*bis*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 4

4.6 (testo 2)

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «di cui all'allegato III ritenuti prioritari ed emergenziali», ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali
(Articolo 4, comma 1)

- Corridoi internazionali TEN-T
 - Valichi alpini
 - Tratte ferroviarie internazionali
 - Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026
 - Porto di Pescara».
-

4.30 (testo 2)

MORONESE, FLORIDIA, L'ABBATE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

4.0.4 (testo 2)

L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanzia-

rie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziata e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni";

b) al comma 9 dopo le parole: "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.A., nonché"; dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente";

c) al comma 9 dopo le parole: "della finanza pubblica." inserire le seguenti: "Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario

nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

Art. 5

5.14 (testo 2)

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPANHEU, CONZATTI, STEGER

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

«a) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (*Deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in centri storici e ambiti urbani consolidati individuati dai comuni.

1-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri *standard* di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

1-ter. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime. Nei

limiti delle normative regionali in materia di edilizia, con riferimento alle distanze tra edifici è altresì consentita la sopraelevazione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

1-quater. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di sopraelevazione e di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente."».

5.19 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sopprimere le parole da: "possono prevedere" fino a: " ...n.1444, e"».

5.22 (testo 2)

PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole:* «legittimamente preesistenti» *inserire le seguenti:* «compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti»; *dopo le parole:* «demolizione e ricostruzione» *inserire le seguenti:* «, anche in caso di sopraelevazione,»; *e sostituire le parole:* «la coincidenza dell'area del sedime e del volume» *con le seguenti:* «la coincidenza dei limiti dell'area del sedime»;

2) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole:* «di quest'ultimo» *con le seguenti parole:* «degli edifici circostanti»;

3) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*1-bis.* Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze regionali, i comuni possono individuare, anche su iniziativa privata, aree, complessi di immobili o singoli immobili nei quali promuovere interventi di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico ed approvati previa convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la cui determina conclusiva

di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

1-ter. Le aree di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di loro comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, possono essere monetizzate.

1-quater. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 1-*ter* sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.».

Art. 7

7.3 (testo 2)

PATUANELLI, ROMEO, DRAGO, MORONESE

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;».

Art. 10

10.2 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «comprese le finiture interne ed esterne» *inserire le seguenti:* «, nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «comprese le rifiniture interne ed esterne,» *inserire le seguenti:* «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

3) *alla lettera c), dopo le parole:* «comprese le rifiniture interne ed esterne,» *inserire le seguenti:* «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco».

Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "comprese le finiture interne ed esterne" sono inserite le seguenti: ", nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco.";

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco";

3) al comma 1, lettera c), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco".»

10.11 (testo 2)

DRAGO, MORONESE

Al comma 5, dopo le parole: «tecniche e amministrative», *inserire le seguenti:* «nonché i compensi corrisposti agli amministratori di condominio, non nominati fra i condomini dello stabile, per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di riparazione e ricostruzione degli immobili privati amministrati, indipendentemente dal numero dei condomini.».

Art. 13

13.3 (testo 2)

PATUANELLI, ROMEO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente pro-

prietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14».

Art. 17

17.3 (testo 2)

PATUANELLI, ROMEO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

Art. 18

18.2 (testo 2)

PATUANELLI, ROMEO, MORONESE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.».

Art. 21

21.8 (testo 2)

ASTORRE, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. 1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 3, comma 1, lettera a):*

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009".*

c) all'articolo 14, comma 5-*bis*. terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

1-*ter*. Al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67-*ter*, al comma 5, terzo periodo, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate";

b) dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 del anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

1-*quater*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpate, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

1-*quinquies*. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna

del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/ o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: - OPCM 3978 del 08/11/2011; -OPCM 4013 del 23/03/2014; - D.C.D. n.108 del 18/04/2012; - L.125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi ap-

portati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni";

b) al comma 13, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)".

1-sexies. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,", dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune".

1-septies. Per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.

1-octies. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata", le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse e dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

1-*novies*. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.9 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».

Art. 22

22.4 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, TESEI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze».

22.7 (testo 2)

D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) al comma 7-*bis*, la parola: "pubblici" è soppressa»;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies*, sesto periodo».

22.17 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

22.18 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze di cui al comma 1", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto"».

22.0.4 (testo 2)

D'ALFONSO, MARGIOTTA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un

rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", aggiungere le seguenti: "uso pubblico,";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi" aggiungere le seguenti: "compresi servizi di Ingegneria e di architettura";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le seguenti:

"ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*) del medesimo Decreto».

22.0.9 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e, per gli anni 2019 e 2020, i professionisti";

b) al comma 3 dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e, per gli anni 2019 e 2020, ai professionisti".».

Art. 23

23.4 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».

23.6 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «degli incarichi di progettazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: «Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;*

b) *dopo il comma è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono

sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

23.7 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» con le seguenti: «utilizzando il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente Decreto».

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

*a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";*

*a-*quater*) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";*

*a-*quinquies*) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:*

*"1-*quinquies*) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale*

di società in *house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

23.22 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 4-*quater*.

(Strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, e comunque fino a novanta giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile"».

23.58 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provve-

dimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

d-quater) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

23.90 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la parola: "2019", è sostituita dalla seguente: "2020"».

23.0.5 (testo 2)

LUCIDI, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Deroga al limite di utilizzo della quota vincolata al risultato di amministrazione per la manutenzione urgente di strade comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 897 è inserito il seguente:

"897-*bis.* Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione,

al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897, primo periodo.".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
